

Verbale di Accordo

Il giorno 25 marzo 2020, per via telematica

tra

Wind Retail S.r.l. (di seguito anche “**Wind Retail**” o la “**Società**”), con sede in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48, rappresentata da Rossella Gangi, Marco Mondini, Manuela Giusti e Michela Porcaro

e

le Segreterie Nazionali di:

- **SLC CGIL**, nella persona di Riccardo Saccone
- **FISTEL CISL**, nella persona di Giorgio Serao
- **UILCOM UIL**, nella persona di Pierpaolo Mischi

(di seguito congiuntamente indicate come “**OO.SS**” e, insieme alla Società, le “**Parti**”)

Premesso che

- a) sin da subito, con il presentarsi dell'emergenza epidemiologica COVID 19, la Società ha ritenuto di dover salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti presso i punti vendita, quotidianamente esposti al pubblico e a contatto con i clienti;
- b) in data 16 marzo 2020, la Società, anche sollecitata dalle firmatarie OO.SS., a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e tenuto conto dell'andamento economico, ha proceduto a chiudere i punti vendita siti presso centri commerciali per un numero di 105 negozi su un totale di 125;
- c) in data 18 marzo 2020, la Società, sempre sollecitata dalle firmatarie OO.SS. e per i medesimi fini di cui alle precedenti premesse a) e b), ha proceduto a chiudere gli ulteriori 20 punti vendita siti su strada;
- d) il servizio di prima necessità viene comunque garantito al cliente attraverso la rete *franchising*, la cui operatività è allo stato garantita sulla base delle determinazioni assunte dai *partners* commerciali. Ciò fermo restando che la Società adopererà quanto necessario per assicurare un presidio minimo qualora ce ne fosse bisogno, alla luce delle determinazioni tempo per tempo assunte dalla rete commerciale esterna e sempre garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- e) all'attività degli *shop consultant* e degli *store manager*, per sua natura, non è in alcun modo applicabile la formula del lavoro agile;
- f) la Società ha utilizzato e continuerà a utilizzare strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie e delle ROL residue anni precedenti, fino a totale smaltimento;
- g) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19 e la conseguente chiusura dei punti vendita, anche al fine di salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e la stabilità economica finanziaria di Wind Retail, la Società ha bisogno di fare ricorso agli ammortizzatori sociali e, nello specifico alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (di seguito anche “**CIG in deroga**”), con causale “emergenza epidemiologica COVID-19”, ex art. 22 D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020;
- h) le Parti intendono concordare i criteri e le modalità di applicazione della CIG in deroga;

tutto quanto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti convengono che

- 1) la CIG in deroga sarà applicata con decorrenza 16 marzo 2020 e per nove settimane, concordando altresì che la misura concorra, congiuntamente al piano aziendale di smaltimento ferie e ROL residue anni precedenti, al sostegno al reddito del personale addetto presso i punti vendita e al mantenimento del perimetro occupazionale;
- 2) lo strumento di sostegno al reddito sopra individuato viene adottato anche a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la cui prestazione lavorativa non può in alcun modo essere svolta da remoto, per motivazioni insite nella natura dell'attività;
- 3) tutto il personale impiegato presso i punti vendita di Wind Retail (cfr. all. 1) potrà beneficiare della CIG in deroga per "emergenza epidemiologica COVID 19", fino a zero ore;
- 4) la Società, nel rispetto della legislazione vigente e subordinatamente alle necessarie verifiche, si rende disponibile ad anticipare il trattamento dei lavoratori per le competenze in erogazione nel mese di aprile e maggio. Le Parti, all'esito delle verifiche tecniche di cui sopra, si riuniranno nuovamente sull'argomento entro il 15 aprile 2020, anche al fine di valutare i possibili impatti sui lavoratori;
- 5) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito la procedura di cui all'art. 22, comma 1, e di aver concluso la procedura di consultazione per via telematica;
- 6) le Parti si riservano, ove se ne presenti la necessità, di chiedere una modifica del programma di applicazione della CIG in deroga;
- 7) le Parti si incontreranno periodicamente, se necessario per via telematica, al fine di verificare e monitorare l'applicazione del presente Accordo, anche per quanto riguarda le possibili esigenze di apertura di punti vendita per effetto di quanto rappresentato in premessa, che costituisce parte integrante dell'intesa.

Il presente verbale di accordo, costituito di tre pagine (compreso allegato), viene letto, confermato e validato in via telematica.

WIND RETAIL S.R.L.



SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

ALL. 1

REGIONE	PDV	HC
ABRUZZO	2	8
CALABRIA	1	2
CAMPANIA	3	18
EMILIA ROMAGNA	17	51
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	4
LAZIO	10	54
LIGURIA	2	7
LOMBARDIA	47	134
MARCHE	2	5
PIEMONTE	9	30
PUGLIA	1	4
SARDEGNA	5	22
SICILIA	5	19
TOSCANA	5	14
VENETO	14	36
TOTALE	125	408